

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 01445/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1445 del 2021, proposto da

Comune di Tagliolo Monferrato e Comune di Belforte Monferrato, in persona dei rispettivi sindaci, rappresentati e difesi dagli avv.ti Riccardo Maoli e Marco Comaschi, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliata *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ministero per il Sud e la Coesione Territoriale e Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile (Cipess), non costituiti in giudizio;

nei confronti

Comune di Cassinelle, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 2020,

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 4 dicembre 2020, avente ad oggetto la "Ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai Comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022";

- di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente o comunque connesso all'atto sopra menzionato e, per quanto occorrer possa:

- dell'Accordo di Partenariato tra Italia e Unione europea 2014-2020 nel quale, tra l'altro, sono stati definiti gli ambiti territoriali e le linee di azione della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, nonché individuate le aree interne mediante classificazione, sulla base di indicatori omogenei e predeterminati, di tutti i Comuni in cui è ripartito il territorio nazionale;

- della delibera del CIPE n. 8 del 2015 di presa d'atto dell'Accordo di Partenariato tra Italia e Unione europea 2014-2020;

- della delibera del CIPE n. 52 del 2018, con la quale, da ultimo, previo parere favorevole della Conferenza Stato-Regioni, si è preso atto, tra l'altro, degli esiti del complessivo procedimento di selezione delle aree interne, tra le quali ripartire i finanziamenti nazionali disponibili a legislazione vigente, su proposta delle singole regioni interessate.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Relatrice la dott.ssa Laura Marzano;

Uditi, nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2021, i difensori delle parti in collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell'art. 4 D.L. 28/2020, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 L. 25 giugno 2020, n. 70, cui rinvia l'art. 25 D.L. 137/2020, come specificato nel verbale;

Considerato:

- che è necessario disporre che la parte ricorrente provveda all'integrazione del contraddittorio a tutti i Comuni controinteressati, come indicati negli allegati al DPCM oggetto d'impugnazione;

Ritenuto:

- che, in considerazione dell'elevato numero dei controinteressati, può autorizzarsi l'integrazione de contraddittorio mediante pubblicazione sul sito Internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri della presente ordinanza, del sunto del ricorso introduttivo e dell'elenco nominativo dei controinteressati, ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a.;

- che, a tal fine, parte ricorrente dovrà provvedere entro il termine decadenziale di 30 (trenta) giorni, decorrente dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, inoltrando entro tale termine, eventualmente anche a mezzo PEC, apposita richiesta all'Amministrazione resistente, fornendo alla stessa copia informatica del ricorso introduttivo e della presente ordinanza;

- che l'Amministrazione non dovrà rimuovere dal proprio sito, fino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati, rilasciando a parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco dei controinteressati;

Ritenuto che la prova della avvenuta notifica, nei modi suindicati, dovrà essere depositata, a cura di parte ricorrente, nei successivi 30 (trenta) giorni dal completamento delle anzidette formalità di notificazione, a pena di decadenza, fissando, per la trattazione, l'udienza pubblica del 1 dicembre 2021;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sezione Prima, dispone l'integrazione del contraddittorio nei sensi di cui in motivazione

Fissa, per la trattazione del merito, l'udienza pubblica del 1 dicembre 2021.

Manda alla segreteria della Sezione perché provveda alla comunicazione della

presente ordinanza.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2021, in collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell'art. 4 D.L. 28/2020, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 L. 25 giugno 2020, n. 70, cui rinvia l'art. 25 D.L. 137/2020, con l'intervento dei magistrati:

Antonino Savo Amodio, Presidente

Laura Marzano, Consigliere, Estensore

Francesca Petrucciani, Consigliere

L'ESTENSORE

Laura Marzano

IL PRESIDENTE

Antonino Savo Amodio

IL SEGRETARIO